



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI E
AGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29.11.2005

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

INTRODUZIONE	pag. 3
1. NORME GENERALI PER I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	pag. 4
1.1 DESTINATARI DEI SERVIZI	
1.2 DIRITTI DEGLI UTENTI	
1.3. CONDIZIONI E REQUISITI	
1.4 SERVIZIO SOCIALE COMUNALE	
2. LE MODALITÀ DI INTERVENTO	pag. 10
2.1 LE PRESTAZIONI AUTOMATICHE	
2.2 LE PRESTAZIONI A VALUTAZIONE SOCIALE	
3. DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTI AL PRESENTE REGOLAMENTO	pag. 11
3.1 INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO	
3.2 SERVIZI DI SOSTEGNO DOMICILIARE	
Assistenza domiciliare	
Servizio di assistenza educativa domiciliare minori	
Servizio mensa e pasti a domicilio	
Servizio di Telesoccorso	
3.3 SERVIZIO DI TUTELA DISABILI E ANZIANI	
Inserimenti lavorativi	
Centri Diurni per persone Disabili	
Servizi di formazione all'autonomia per persone disabili	
Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone disabili	
Comunità per adulti ad utenza mista e Centri di Pronto Intervento	
Ricoveri in Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani	
3.4 SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE	
Affidi familiari di minori	
Comunità alloggio per minori	
APPENDICE	pag. 22

INTRODUZIONE

La riforma del welfare locale disegnata dalla L. 328/2000 va collocata nel quadro degli intensi cambiamenti che hanno interessato il sistema amministrativo italiano nel corso degli anni Novanta e dei primi anni del 2000, con particolare riferimento al complesso delle "leggi Bassanini" che hanno attuato il decentramento e la semplificazione amministrativa, al nuovo Testo Unico per gli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), ed alla L. Cost. 3/2001 che ha ridisegnato la distribuzione delle competenze tra Stato e regioni.

La L. 328/2000 attribuisce un ruolo di "regia" delle politiche sociali ai Comuni, che partecipano alla programmazione regionale, e gestiscono i servizi nel senso che sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini.

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L.328/2000 conferma le importanti titolarità dei Comuni nell'ambito degli interventi sociali e sottolinea l'opportunità di adottare sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione. È ai Comuni, infatti, che la Legge attribuisce non solo le funzioni di programmazione, ma anche quelle di realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali. La programmazione, espressamente enunciata nell'art.3 della L.32/2000, è il principio che attraversa tutto il testo legislativo. Esso è ormai presente da anni nelle leggi di riordino dei servizi sociali ed il testo di legge ne ha fatto un suo caposaldo.

La programmazione si snoda attraverso successivi livelli istituzionali e territoriali. Lo Stato fissa, nel Piano sociale nazionale, i livelli quantitativi e qualitativi minimi delle prestazioni e dei servizi sociali; le regioni nel Piano sociale regionale individuano l'ammontare delle risorse idonee a garantire livelli di interventi sociali. I Comuni si avvalgono di tutti i mezzi negoziali che favoriscono l'attuazione di servizi in rete fra diversi piccoli Comuni e far gli stessi ed i soggetti del Terzo settore.

I soggetti responsabili dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali integrati sono i comuni singoli e associati, i quali si avvalgono di risorse proprie di quelle assegnate dalle Regioni, che comprendono i trasferimenti finanziari operati dallo Stato tramite il fondo sociale nazionale, appositamente istituito.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi socio – assistenziali di competenza comunale.

1. NORME GENERALI PER I SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

DEFINIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

1.1 DESTINATARI DEI SERVIZI

Sono destinatari delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000 art. 2) i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1.2 DIRITTI DEGLI UTENTI

Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

1.3 CONDIZIONI E REQUISITI

Il Comune, attraverso il Servizio Sociale, eroga prestazioni differenziate a seconda del tipo di bisogno, privilegiando i servizi domiciliari e di supporto alla famiglia al fine di favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio.

Il Servizio Sociale del Comune attiva processi d'aiuto attraverso la costruzione di progetti individualizzati ed integrati, concordati con il cittadino utente e, quando è possibile con la sua famiglia o con il gruppo sociale di riferimento. L'utente o la sua famiglia deve quindi condividere la proposta del servizio sociale e sottoscrivere ogni richiesta di servizio specifico.

Possono accedere ai servizi e alle prestazioni socio – assistenziali disciplinati con il seguente regolamento tutti i cittadini di cui al punto 1.1 allorché si trovino in stato di bisogno determinato a seguito di una valutazione sociale.

Criteri per l'accesso alle prestazioni, determinazione contributi a carico degli utenti:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono all'integrazione del reddito;
- esistenza di circostanze a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali;
- la contribuzione dell'utenza viene calcolata in funzione della situazione economica ed in rapporto al costo del servizio;
- la situazione economica è calcolata secondo i principi dell'I.S.E.E. – indicatore situazione economica equivalente;
- lo stato di bisogno economico corrisponde al valore della pensione minima INPS (€ 402,00 mensili)e viene aggiornato annualmente.

Il livello delle condizioni economiche richiesto per l'accesso alle prestazioni disciplinate nel presente regolamento, determinante quindi lo stato di bisogno, è calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa sull'indicatore della situazione economica (ISE) e dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La valutazione del valore ISEE del nucleo familiare è necessaria per richiedere prestazioni sociali agevolate o servizi agevolati di pubblica utilità.

Il cittadino dovrà pertanto richiedere la certificazione del valore Isee del proprio nucleo familiare per poter presentare richieste di prestazioni sociali agevolate.

Per i nuclei superiori ad un componente, si utilizza la **scala di equivalenza ISE:**

NUMERO COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza nel nucleo familiare di uno dei genitori e presenza di figli minori;

Maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa;

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con invalidità civile superiore a 66% o portatore di handicap o titolarità di pensione di guerra o di invalidità per servizio categorie da 1 a 5.

LIMITI DI REDDITO E CRITERI PER LA SUA VALUTAZIONE

Per quantificare il livello di reddito familiare I.S.E.E., si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n.109/1998 e D.Lgs., n.130/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Il limite di reddito viene valutato considerando le seguenti variabili:

- la composizione del nucleo familiare di riferimento, riferita a tutti i soggetti conviventi (come risultano dallo stato famiglia), senza eccezione alcuna;
- la presenza di particolari condizioni, quali l'invalidità;
- tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF percepiti dai componenti del nucleo familiare, considerati al lordo delle ritenute fiscali (l'indennità di accompagnamento ed altre indennità analoghe non vengono conteggiate ai fini della determinazione del reddito familiare);
- il patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, ecc.) dell'intero nucleo familiare;
- il patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni agricoli e terreni fabbricabili) dell'intero nucleo familiare.

L'interessato dovrà presentare la propria attestazione I.S.E.E., avvalendosi dell'assistenza del proprio Comune di residenza o dell'INPS o dei CAAF convenzionati.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DELLA RICHIESTA DEI SERVIZI

La valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono tariffe agevolate per i servizi e le prestazioni è determinata in riferimento al nucleo familiare composto dai

soggetti componenti la famiglia anagrafica di appartenenza, tenuto conto delle seguenti specificazioni legislative:

1. ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
2. i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
3. i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare;
4. il figlio minore di 18 anni è sempre a carico del genitore con il quale convive anche se risulta a carico di altre persone.

FASCE DI REDDITO ISEE

FASCE	VALORE	
1	€ 5.226,01	€ 6.703,41
2	€ 6.703,42	€ 8.180,82
3	€ 8.180,83	€ 9.658,23
4	€ 9.658,24	€ 11.135,64
5	€ 11.135,65	€ 12.613,05
6	€ 12.613,06	€ 14.090,46
7	€ 14.090,47	€ 15.567,87
8	€ 15.567,88	€ 17.045,27
9	€ 17.045,28	€ 18.522,68
10	€ 18.522,69	€ 20.000,09

Al di sotto del reddito minimo ISEE di euro 5.226,01 a fronte di una valutazione di fragilità sociale certificata dal Servizio Sociale del Comune, attraverso dei criteri condivisi per l'intero territorio della Valle Camonica, i servizi per i cittadini di cui al punto 1.1 sono totalmente a carico del Comune di residenza come per altro le situazioni di minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

1.4 SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Le attività del Servizio Sociale sono riconducibili a funzioni rivolte direttamente all'utenza (accoglienza, conoscenza, decodificazione della domanda, informazione, orientamento e proposta di interventi articolati ed integrati) ed a funzioni orientate alla comunità, volte a conoscerne e riconoscerne le risorse, alla promozione ed alla sensibilizzazione.

L'evoluzione di forme di aiuto sempre più diversificate e complesse impegna il servizio sociale a sviluppare precise competenze di tutela degli utenti e di ricomposizione di programmi ed interventi che coinvolgono una pluralità di prestazioni e di competenze.

All'interno della sua specificità professionale si richiede allora al servizio sociale la capacità di mediare e "connettere" agenzie e prestazioni diverse facendosi referente all'interno di ogni singolo progetto di intervento sulla persona o sul territorio di competenza.

Lo sforzo del servizio sociale comunale è quindi quello di riconoscere il bisogno anche quando non rientra nelle risposte pre-codificate e dare a questo bisogno la legittimità necessaria a rendere possibile opportune modificazioni delle modalità operative e nelle prassi formalizzate.

E' altresì compito del servizio sociale individuare e promuovere spazi ed occasioni di prevenzione delle condizioni di disagio integrando gli interventi riparativi con interventi che siano in grado di moltiplicare le capacità di auto-tutela ed auto-promozione della collettività anche attraverso la realizzazione di servizi di aggregazione che sappiano valorizzare le risorse e le volontà di partecipazione del territorio.

L'operatività del servizio sociale attiva, quindi, il processo d'aiuto attraverso la costruzione di progetti individualizzati ed integrati, concordati con il cittadino utente e , quando è possibile e opportuno, con la sua famiglia o con il gruppo sociale di riferimento. L'utente o la sua famiglia deve quindi condividere la proposta del servizio sociale e sottoscrive ogni richiesta di servizio specifico.

Gli interventi si realizzano attraverso:

- attività di informazione e consulenza al cittadino ed alla famiglia;
- attività di informazione e sensibilizzazione alla comunità;
- interventi economici temporanei e permanenti;
- ammissione alle prestazioni domiciliari e/o ai servizi residenziali e diurni a

sostegno di situazioni critiche di singoli o di nuclei familiari derivanti da condizioni di non autosufficienza psicofisica;

- interventi di sostegno e di mediazione per favorire l'accesso di persone in condizioni di disagio ai servizi ed ai diritti loro riconosciuti;
- promozione di attività atte a favorire l'integrazione sociale di persone in condizione di fragilità sociale, persone marginali, disadattate o emarginate;
- gestione dei servizi comunali socio-assistenziali.

2. LE MODALITÀ DI INTERVENTO

Il Comune eroga prestazioni differenziate a seconda del tipo di bisogno, privilegiando i servizi domiciliari e di supporto alla famiglia, tesi a mantenere i soggetti nel proprio ambiente familiare.

Il Comune assicura prestazioni attraverso la gestione diretta o indiretta affidata a terzi, con le seguenti modalità:

- appalti di servizio;
- pagamento diretto di una retta;
- rapporti convenzionali, privilegiando le organizzazioni del privato sociale che garantiscono un'integrazione di risorse autonome e/o volontarie;

Il Comune adatta nel tempo i suoi interventi all'evoluzione dei bisogni rilevati; le nuove prestazioni vengono generalmente introdotte a titolo sperimentale. Solo successivamente vengono consolidate a seguito di verifica della qualità espressa, dei risultati attesi, dell'efficacia raggiunta, dell'indice di gradimento e della funzionalità delle procedure sperimentate.

L'accesso alle prestazioni avviene di norma tramite il servizio sociale a seguito di valutazione sociale dell'accertamento dello stato di bisogno, per alcune prestazioni l'accesso e l'erogazione avviene in forma automatica in quanto riferibili a condizioni oggettive quali età, reddito e composizione nucleo familiare.

Nei confronti dell'utenza:

Le prestazioni automatiche

Possono essere definite automatiche quelle prestazioni/servizi non soggetti a valutazione sociale, ma legati a condizioni oggettive predefinite quali l'età, la situazione economica e la composizione del nucleo familiare.

Le prestazioni a valutazione sociale

Sono prestazioni "a valutazione sociale" quelle erogate successivamente all'intervento del servizio sociale; attraverso il lavoro sociale con l'utente e/o con il suo contesto familiare e sociale di riferimento il servizio sociale definisce e valuta il problema o i problemi affrontabili, formula il piano di intervento e ne cura l'attuazione anche attraverso l'attivazione ed il coordinamento di risorse, servizi e strutture che ha individuato come utili e congruenti.

3. DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTI AL PRESENTE REGOLAMENTO

3.1 INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

Il servizio sociale comunale individua l'opportunità di erogare contributi in denaro a fronte di condizioni specifiche tra le quali:

- reddito al di sotto del minimo vitale o necessità di fronteggiare bisogni straordinari ed improrogabili non sostenibili dalla propria situazione economica;
- capacità del beneficiario o delle sue reti di sostegno (familiari, parentali o informali) di utilizzare correttamente il contributo.

Qualora sussista l'incapacità del soggetto a gestire i propri redditi, la somma di denaro è erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, ovvero che deve fornire la prestazione individuata.

L'erogazione dei contributi economici è soggetta a valutazione sociale.

Gli interventi economici erogati dal Comune sono così definiti:

CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI

Sono destinati a soggetti con situazione economica al di sotto del "minimo vitale" e di documentata impossibilità al lavoro.

L'erogazione del contributo avviene solo previo coinvolgimento della rete familiare di riferimento.

L'assegno é erogato mensilmente sino alla fine dell'anno di riferimento; può essere erogato per periodi inferiori nel caso sia prevedibile una sostanziale variazione delle condizioni dell'utente. La durata massima dell'assegno è di 12 mesi con scadenza 31 dicembre di ogni anno e può essere rinnovato previa apposita revisione. L'assegnazione del contributo economico continuativo non esclude interventi di carattere eccezionale di cui al punto successivo.

Quando nel nucleo familiare assistito sono presenti componenti in età e capacità lavorativa, non viene erogato l'assegno personale continuativo ma contributi di carattere straordinario.

Modalità di valutazione della condizione economica

In relazione alla finalità dell'intervento viene preso in considerazione l'ISEE del nucleo familiare cui appartiene il destinatario diretto della prestazione, con situazione aggiornata al momento in cui viene esplicitata la richiesta, considerando in aggiunta ogni altro emolumento di spettanza, ancorché non considerato ai fini ISEE. Allo scopo di individuare il reddito mensile di riferimento, alla somma risultante dalle predette operazioni viene sottratta l'imposta sul reddito delle persone fisiche e si provvede alla divisione in dodicesimi.

Sono in ogni caso esclusi dall'erogazione del contributo:

i titolari di patrimoni di valore superiore a € 10.329,14 ad eccezione della casa di abitazione.

Composizione del nucleo di riferimento:

destinatario diretto della prestazione, persone con lui conviventi (ancorché non parenti) e familiari a suo carico ai fini IRPEF.

Il sostegno economico del Comune interviene, comunque, dopo aver accertato che i figli e/o la rete parentale non sono in condizioni economiche da intervenire.

Tali condizioni sono accertate applicando la valutazione della situazione economica al nucleo familiare di appartenenza di ciascun figlio e di ciascun genitore se non convivente con il destinatario diretto della prestazione, tenendo in considerazione la situazione economica del genitore, dei figli e di generi e nuore e calcolando un abbattimento del 15% sull'ISEE di generi e nuore, secondo le seguenti indicazioni:

Fino ad un ISEE mensile pari a € 1.342,79, il contributo mensile di ciascun nucleo è pari a € 25,82.

In caso di ISEE superiore a € 1.342,79, il contributo mensile dovuto dal nucleo è di € 25,82 + il 50% della somma eccedente.

Ogni contribuzione inferiore deve essere giustificata dalla valutazione sociale.

Per situazioni particolari, in base alla valutazione del servizio sociale, potrà essere considerato un nucleo familiare diversamente determinato.

L'importo degli interventi economici continuativi può essere diversamente determinato in base alla valutazione del servizio sociale, che tiene conto delle finalità istituzionali proprie del Comune, allo scopo di evitare la marginalità sociale dei cittadini.

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Sono erogati a sostegno di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura socio-sanitaria non sostenibili dal reddito familiare o dall'intervento della rete familiare.

Modalità di valutazione della situazione economica

Si applicano gli stessi criteri del contributo continuativo, comprese le cause di esclusione.

Composizione del nucleo di riferimento: stesso criterio utilizzato per i contributi continuativi.

Il servizio sociale referente potrà proporre l'erogazione del contributo economico straordinario solo dopo aver valutato le condizioni economiche della rete familiare e parentale.

CONTRIBUTI ECONOMICI CON IMPEGNO ALLA RESTITUZIONE

Sono erogati nelle situazioni in cui la persona o la famiglia richiedente si trovino in condizione di temporanea difficoltà economica ad affrontare spese impreviste e vi sia legittima aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali previdenziali o economiche in genere. L'erogazione del contributo si configura come anticipazione di una somma di denaro che vincola il beneficiario alla restituzione.

Modalità di erogazione degli interventi economici

L'erogazione degli interventi economici è disposta dal Responsabile di Servizio, a seguito di proposta del servizio sociale che dovrà accertare lo stato di bisogno, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto beneficiario della prestazione nella quale vengono altresì indicati i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi);
- relazione a cura dell'assistente sociale referente, in merito alla situazione personale e familiare;
- autocertificazione ISEE del beneficiario diretto e dei familiari chiamati ad intervenire.

- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo, del singolo o della coppia.
- per i contributi straordinari: documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente.
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste o che il servizio ritenga utile per documentare la situazione

Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad accertamenti, relativamente alla situazione economica e patrimoniale dichiarata, presso gli uffici competenti (Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, Catasto, Ufficio del lavoro, ecc.)

3.2 SERVIZI DI SOSTEGNO DOMICILIARE

ASSISTENZA DOMICILIARE

E' un servizio che fornisce il complesso delle prestazioni di natura socio assistenziale, prestate al domicilio di persone anziane e nuclei familiari comprendente soggetti a rischio di emarginazione al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Sono destinatari del servizio nuclei familiari che gestiscono soggetti (anziani e disabili) non autosufficienti, persone con modico grado di non autosufficienza o in situazioni di solitudine ed isolamento psicologico con difficoltà a mantenere i rapporti con il mondo esterno.

La richiesta di accesso al servizio è presentata al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione, oltre che al coordinamento del personale e le successive verifiche sull'andamento del servizio.

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI

E' un servizio costituito da prestazioni di natura socio – assistenziale – educativa che vengono assicurate al domicilio di nuclei familiari, comprendenti minori a rischio di emarginazione, affinché ne sia prevenuta l'espulsione. Tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo a favore del minore, sia in termini di sostegno diretto al minore e alla famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli.

La richiesta di accesso al servizio è presentata al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione, oltre che al coordinamento del personale e le successive verifiche sull'andamento del servizio.

SERVIZIO MENSA E PASTI A DOMICILIO

Garantire alle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto quotidiano variato e completo. Il servizio è rivolto a persone con limitata autonomia personale e che presentano difficoltà nella preparazione dei pasti.

La richiesta di accesso al servizio è presentata al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione.

SERVIZIO DI TELESOCCORSO

Il servizio si propone di raggiungere anziani e disabili ad alto rischio socio – sanitario, in particolari situazioni di emergenza e con necessità di inviare rapidamente una richiesta di soccorso.

Il telesoccorso è un sistema che permette di rilevare tempestivamente i bisogni dell'anziano al domicilio attraverso un apparecchio che, utilizzando la linea telefonica, mette immediatamente in contatto l'utente con un centrale operativa di telecontrollo e telesoccorso attiva 24 ore su 24.

La richiesta di accesso al servizio è presentata al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione.

SERVIZIO DI TRASPORTO DIALIZZATI

Il servizio si propone di fornire alle persone con problematiche relative alla dialisi il trasporto da casa alla struttura sanitaria e viceversa.

Il Comune contribuisce alla spesa dei servizi sopraccitati come riportato nella seguente Tabella:

FASCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	PASTI A DOMICILIO	TELESOCORSO	TRASPORTO DIALIZZATI
1	90%	90%	50%	90%	90%
2	85%	85%	45%	85%	85%
3	80%	80%	40%	80%	80%
4	75%	75%	35%	75%	75%
5	70%	70%	30%	70%	70%
6	65%	55%	25%	65%	65%
7	60%	45%	20%	60%	60%
8	55%	35%	15%	55%	55%
9	50%	30%	10%	50%	50%
10	45%	20%	5%	45%	45%

3.3 SERVIZIO DI TUTELA DISABILI E ANZIANI

INSERIMENTI LAVORATIVI

Il NIL ha lo scopo di promuovere percorsi d'integrazione al lavoro per persone bisognose di sostegno; esso, opera in termini di "mediazione" tra le caratteristiche e le capacità personali delle persone svantaggiate e i caratteri oggettivi dell'ambito produttivo. Per questo si predispongono dei programmi mirati e personalizzati che garantiscono ad ogni persona in condizione di svantaggio di trovare una giusta collocazione lavorativa ed al datore di lavoro di avere lavoratori idonei a svolgere le mansioni richieste.

Questo servizio agisce in stretto raccordo con l'Ufficio Provinciale del Collocamento Mirato, l'Ispettorato del Lavoro e l'INAIL per tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di lavoro.

Con l'entrata in vigore della L.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", il NIL, all'interno della convenzione tra ASL e provincia di Brescia, promuove e realizza direttamente con le Aziende le convenzioni d'integrazione lavorativa (art.11, commi 4 e 7) per l'inserimento al lavoro di persone in situazione di difficoltà, iscritte all'ufficio del collocamento mirato.

La quota di solidarietà destinata agli inserimenti lavorativi è di € 0,50 per abitante

CENTRI DIURNI DISABILI

E' una struttura integrata, non residenziale, che accoglie giornalmente soggetti con notevole compromissione dell'autonomia e delle funzioni elementari. Il CDD mira alla crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo da un lato di sviluppare ove possibile le capacità residue e dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. Il CDD si configura come struttura d'appoggio alla vita familiare, con l'obiettivo di aiutare la famiglia e di permetterle di mantenere al proprio interno la persona in situazione di handicap.

La richiesta di accesso al servizio è presentata al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione.

SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI

Sono Servizi o strutture a carattere diurno con funzioni di riabilitazione occupazionale, formazione all'autonomia personale e di relazione, promozione dell'integrazione della persona in situazioni di handicap nella comunità di appartenenza.

Si rivolgono ad una tipologia di soggetti con differenti livelli di compromissione (da lieve a medio-grave).

La richiesta di accesso al servizio è presentata al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione.

COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO SANITARIE PER DISABILI

È un servizio residenziale ed offre prestazioni sostitutive del nucleo familiare, qualora lo stesso sia inesistente, impossibilitato o incapace del tutto ad assolvere il proprio compito, o qualora il soggetto adulto rivendichi il suo diritto di rendersi autonomo dal nucleo familiare. A questa struttura residenziale, predisposta per un piccolo numero di soggetti (8 – 10) si ricorre quando è improponibile l'ambiente familiare di appartenenza e non sia necessario il ricorso a soluzioni residenziali particolarmente protette.

La richiesta di accesso al servizio è presentata al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione.

COMUNITA' PER ADULTI AD UTENZA MISTA e CENTRI DI PRONTO INTERVENTO

Questa unità d'offerta risponde alle emergenze sociali che riguardano persone adulte di varia tipologia (donne, donne con bambini, uomini etc...) che vengono a trovarsi in situazione di fragilità economica e/o sociale estrema. L'inserimento avviene previa valutazione del servizio sociale di riferimento e comporta un intervento temporale di 60 giorni per quanto riguarda il C.P.I., mentre compete al Servizio Sociale del Comune la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione delle Comunità.

Il Comune contribuisce alla spesa dei servizi sopraccitati come riportato nella tabella di pagina seguente.

FASCE	CENTRO DIURNO DISABILI	SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA	DI	COMUNITA' SOCIO SANITARIA	COMUNITA' AD UTENZA MISTA C.P.I.
1	50%	90%		50%	50%
2	45%	85%		45%	45%
3	40%	80%		40%	40%
4	35%	75%		35%	35%
5	30%	70%		30%	30%
6	25%	65%		25%	25%
7	20%	60%		20%	20%
8	15%	55%		15%	15%
9	10%	50%		10%	10%
10	5%	45%		5%	5%

RICOVERI IN RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI (RSA)

Finalità: fornire all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

Destinatari: le RSA sono istituti di ricovero che accolgono persone totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

L'accesso può essere:

- temporaneo con finalità riabilitative e/o di sollievo alla famiglia;
- definitivo

Ammissione: è predisposta dal servizio sociale competente dell'A.S.L. che si avvale dell'intervento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale e Geriatrica.

E' possibile accedere alle strutture pubbliche della rete con possibilità, qualora sussistano i requisiti, di integrazione al pagamento della retta da parte del Comune.

Il servizio è a completo carico dell'utente.

Per tutte le strutture di ricovero il Comune può garantire un intervento economico ad integrazione della retta dovuta, in funzione dell'importo della retta e della situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare, e dei nuclei familiari dei figli a condizione che:

- la persona ne abbia fatto richiesta;
- la situazione economica familiare dell'interessato e dei figli non consenta, secondo quanto previsto dal presente regolamento, l'assunzione autonoma della retta.

La valutazione della situazione economica avviene al momento della presentazione della domanda.

3.4 SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE

AFFIDI FAMILIARI DI MINORI

Per affido familiare s'intende l'inserimento temporaneo di un minore, privo di un ambiente familiare idoneo per un adeguato sviluppo psico- fisico, presso una famiglia diversa dalla sua d'origine, al fine di garantirgli con continuità il mantenimento, l'educazione, nonché validi rapporti affettivi. Al contempo va sostenuta ed aiutata la famiglia d'origine in previsione del rientro del minore stesso. Sono previste provvidenze economiche per le famiglie affidatarie, la cui selezione è attuata dall'ASL.

Il contributo mensile assegnato alla famiglia affidataria è pari a euro 300,00.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI

Struttura per l'accoglienza temporanea di minori in condizioni di difficoltà, di devianza o di emarginazione; attraverso la presenza di operatori professionali qualificati si pone come modello di prestazioni sostitutive del nucleo familiare, qualora lo stesso sia impossibilitato o incapace ad assolvere il proprio compito.

APPENDICE 1

Codice Civile

Libro Primo: Delle persone e della famiglia Titolo XIII: Degli alimenti

Art. 433 Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

il coniuge;

i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 434 Cessazione dell'obbligo tra affini

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.